

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

31.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIULIO ANDREOTTI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Missioni:		
PRESIDENTE	268	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Autorizzazione di spesa per l'acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero (1350)	268	
PRESIDENTE	268, 269, 271, 273, 275, 282	
ACHILLI MICHELE	268, 270, 272, 275	
BONALUMI GILBERTO, Relatore	268, 271	
CONTE ANTONIO	269, 275	
COSTA RAFFAELE, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	271, 272, 274, 275	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Modifica dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, riguardante il conferimento del grado di consigliere di Ambasciata (2829)	275	
PRESIDENTE	275, 276, 277, 279	
		PAG.
		BONALUMI GILBERTO, Relatore 275
		BOTTARELLI PIER GIORGIO 276, 277, 279
		CATTANEI FRANCESCO 277, 278
		CODRIGNANI GIANCARLA 278
		COSTA RAFFAELE, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 278
		ROMUALDI PINO 279
		Proposta di legge (Discussione e rinvio):
		ANIASI ed altri: Concessione di un contributo annuale al Servizio sociale internazionale - Sezione italiana - con sede in Roma (712) 279
		PRESIDENTE 279, 280, 281
		BELUSSI ERNESTA, Relatore 279
		CHIOVINI CECILIA 280, 281
		COSTA RAFFAELE, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 281
		DE POI ALFREDO 281
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 282

La seduta comincia alle 9,45.

MICHELE ACHILLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono in missione per incarico del loro ufficio i deputati Fanti, Lattanzio e Scalfaro.

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per l'acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero (1350).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per lo acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero ».

Il relatore, onorevole Gilberto Bonalumi, ha facoltà di svolgere la relazione.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, l'argomento oggetto del disegno di legge in esame viene oggi nuovamente affrontato, dopo che il Comitato ristretto ha terminato i propri lavori istruttori, che hanno confermato l'utilità della proposta: si tratta di rinnovare l'esperienza positiva di una legge del 1974 che stanziò 3 miliardi, ripartiti su sei anni finanziari, per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero. Questi due momenti culturali e scolastici — istituti di cultura e scuola — vanno considerati congiuntamente per una serie di ragioni valutarie e per la difficoltà di reperire gli immobili necessari, sia nel momento del loro acquisto che quando questi, per permuta od altro, si rivelino non più idonei a soddisfare le esigenze per le quali erano stati acquisiti.

Il disegno di legge prevede per il periodo 1980-1985, in sostituzione della legge 26 aprile 1974, n. 178, cui ho fatto riferimento, un finanziamento di 3.600 milioni suddivisi in sei quote annue. Rispetto al precedente provvedimento, questo risulta più semplificato, pur mantenendosi il rigore del controllo sugli acquisti e le permuta degli immobili. I membri della Commissione che hanno avuto la possibilità di visitare alcuni degli istituti che sono stati acquisiti attraverso la legge precedente (ad esempio quello di Strasburgo o quello di Città del Messico) hanno potuto constatare la validità di tale iniziativa. Nella relazione al disegno di legge ognuno potrà individuare quali sono le sedi che abbisognano di urgente sistemazione; tra queste meritano particolare menzione quelle di San Francisco, sulle rive del Pacifico, e di New Delhi.

Vorrei subito precisare, avendo fatto parte del Comitato che ha condotto una indagine sulla situazione degli istituti italiani di cultura all'estero e in attesa che la Commissione, d'accordo con il Governo, riprenda questo discorso sul piano di una radicale riformulazione dei contenuti e dell'azione di quella indagine, che, per quanto mi riguarda, terrei separati il momento, più limitato, del rifinanziamento per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero, dal momento di un discorso più ampio che, oltre ad essere pertinente, è anche necessario, alla luce dei risultati cui è pervenuta la Commissione cui mi riferivo poc'anzi. Si tratta di un'operazione estremamente limitata; importante ma marginale rispetto ad un discorso molto più sostanziale ed impegnato che dovremmo poter effettuare, impostando in maniera nuova e diversa la funzionalità delle nostre strutture culturali all'estero. Nel caso in esame, molto più limitatamente, si ritiene di dare all'amministrazione degli esteri quel minimo di possibilità di manovra in grado di far funzionare quanto in questa materia si è realizzato.

Annuncio infine di aver presentato, con riferimento al parere espresso dalla Com-

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1982

missione bilancio, alcuni emendamenti che recepiscono le condizioni apposte dalla stessa nel suo parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANTONIO CONTE. Intervengo per richiamare alla memoria alcuni aspetti della vicenda relativa al provvedimento in esame, che ha conosciuto tempi molto lunghi. Non è da oggi che ha inizio la discussione sulla riforma della vecchia legge n. 178 del 1974. Ricordo che in seno alla Commissione si era formato un Comitato ristretto, che aveva avuto contatti anche con la direzione generale degli affari culturali, nell'intento di superare alcune perplessità che si erano determinate, con riferimento alla normativa generale dello Stato italiano, per quanto riguardava il problema della spesa, le previsioni di compravendita e permuta al di fuori di ogni preventiva analisi, le deroghe, appunto, alla normativa generale. Al superamento di tali perplessità, proprie del nostro gruppo, era finalizzato il lavoro del Comitato ristretto che, come i colleghi ricordano, ha avuto fasi alterne.

A sentire quanto esposto poc'anzi dal relatore, sembra che, malgrado l'accordo raggiunto in sede di discussione all'interno del Comitato di cui sopra, non vi siano novità rispetto alla originale impostazione. Intendiamo invece ribadire le perplessità cui ho fatto riferimento e che inizialmente avevamo esposto, pur condividendo le ragioni, il significato, la necessità e la urgenza di nuovi stanziamenti per quanto riguarda la politica culturale e, in particolare, le strutture dei nostri istituti di cultura all'estero.

Abbiamo in materia già altre volte lungamente discusso. Ci siamo trovati insieme a considerare quanto necessaria fosse una programmazione capace di operare scelte qualificanti e di portare l'attenzione che riteniamo necessaria, anche in questo settore, ai nuovi paesi, ai paesi in via di sviluppo. Le indicazioni contenute nella relazione al disegno di legge, con riferimento a nuovi istituti culturali, a talune

nuove sedi, non sembrano — invece — corrispondere a questa esigenza. Rimane dunque, a nostro avviso e secondo anche le sollecitazioni che provengono dagli operatori del campo delle relazioni politico-culturali, aperto un problema di programmazione e di qualità della spesa.

Intendiamo anche segnalare come potrebbe ingenerare equivoci la previsione, pure contenuta nella relazione al disegno di legge, che fa insieme riferimento alla acquisizione di nuove sedi per istituti culturali e di nuove spese per scuole italiane all'estero. La enunciazione — cioè — di una scelta politica che destina le spese in questione sia agli istituti culturali sia alla istituzione di nuove scuole all'estero, non sembra a noi molto chiarificatrice di quella esigenza sulla quale la Commissione si è più volte dichiarata concorde, in ordine alle scuole in questione, relativa ad una politica di cooperazione. Abbiamo più volte detto, anche in occasione dello esame dell'attuale provvedimento, che piuttosto che andare a programmi colossali ed irrealizzabili di costituzione di talune strutture, sia pure in paesi di notevole emigrazione italiana (come previsto dal provvedimento in esame), era preferibile operare perché le limitate risorse che vengono indirizzate alla politica culturale fossero finalizzate alla istituzione di sedi per la cooperazione culturale, senza previsioni macchinose ed alla fine scarsamente produttive sul piano dei rapporti con gli altri paesi.

Desideriamo ricordare come in questo momento sarebbe grave considerare con superficialità la possibilità di alienare strutture importanti che lo Stato italiano possiede, ad esempio, in alcuni paesi africani, senza considerare attentamente taluni problemi di riqualificazione ed anche di diversificazione del ruolo attualmente espletato dalle strutture in questione. Si può invece pensare alla istituzione di centri per la formazione professionale che costituiscano un fondamentale supporto per i programmi di cooperazione, in particolare nei paesi dell'Africa settentrionale e centrale. Ripeto, riteniamo assai importante non considerare la possibile sven-

di importanti strutture di proprietà dello Stato italiano soltanto da un punto di vista della convenienza finanziaria (secondo le indicazioni contenute nella relazione). Si tratta — desidero ribadirlo ancora una volta — di guardare al nuovo livello di formazione ed organizzazione di strutture che abbiano reali capacità di proiezione nelle situazioni in cui si trovano, al di là della vecchia politica, tutta « schiacciata » su una serie di acquisizioni che non avevano possibilità effettive e concrete di presenza nella realtà in cui avrebbero dovuto realizzare taluni obiettivi di politica culturale.

In conclusione, il gruppo comunista, mentre riconosce la necessità che si rifinanzi un programma di acquisizione di sedi, finalizzandolo ad una situazione qualificata, dunque ben più seria, con riferimento alla situazione attuale, ribadisce le sue perplessità per i meccanismi che nel disegno di legge sono previsti per la vendita o permuta degli immobili, al di fuori di quei controlli preventivi che sono stati stabiliti dalla normativa generale. Siamo d'accordo sull'esigenza di snellezza delle procedure di spesa, ma crediamo che non sia possibile prevedere e formalizzare deroghe così drastiche alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

MICHELE ACHILLI. Poche considerazioni, dal momento che il disegno di legge ha una dimensione molto limitata. Proprio per questo, però, credo valga la pena di sottolineare l'esistenza del problema. Nella relazione si fa cenno agli istituti italiani di cultura, le cui sedi sono state costruite negli anni passati, a seguito della legge del 1974. Una sia pure parziale ricognizione, quale può essere consentita da episodiche visite all'estero, rivela per altro l'assoluta necessità di incrementare la relativa spesa: sotto questo profilo, c'è da dire che uno stanziamento di 3,6 miliardi per nuove costruzioni e riattamento di edifici è di così limitata ampiezza da porre in dubbio l'opportunità di ricorrere ad una così complessa procedura, quale quella che si sta seguendo, per giungere a conclusioni ab-

bastanza limitate. Ma, a parte questo, c'è da dire che il provvedimento in esame presenta aspetti che anche a noi suscitano qualche preoccupazione. L'ampiezza della deroga alle norme vigenti che viene stabilita nel secondo comma dell'articolo 3 appare sproporzionata al tipo di meccanismo che si intende con questo provvedimento instaurare. Vorrei quindi pregare l'onorevole sottosegretario di valutare attentamente, con la prudenza necessaria, le procedure da seguire in caso di alienazioni, poiché la deroga alle norme vigenti, posta per gli immobili, « qualunque sia il loro valore », — dunque senza riguardo al fatto che certi immobili, posti ad esempio nei centri edificati, possono raggiungere valori molto considerevoli — è una deroga troppo ampia, per cui sembra necessario che di tale deroga ci si avvalga soltanto quando l'entità dei beni da alienare sia relativamente modesta, al punto che l'aggravio delle procedure non risulterebbe giustificato. In presenza, però, di condizioni diverse, non credo si possa prendere alla lettera una previsione di questo genere, poiché altrimenti si darebbe vita a qualcosa che non era certo nello spirito delle proposte che ci sono state presentate.

Ritengo però di dover anche invitare il Governo a considerare seriamente un programma di sviluppo degli istituti di cultura non necessariamente ancorato al criterio della proprietà degli immobili. È ben vero che appare preferibile, specie in tempi di rapida inflazione, procedere all'acquisto di immobili, usufruendo così della rivalutazione del capitale investito, ma poiché la cifra stanziata è molto modesta e non consentirà certo di costruire o acquistare numerosi immobili, vale forse la pena di elaborare una politica basata anche sull'affittanza, non subordinando cioè la creazione o espansione di questi istituti alla proprietà dei relativi immobili.

Infine ricordando la mia vecchia professione, invito il nostro Governo a compiere il medesimo sforzo che compiono i governi degli altri paesi che, se non sono alle prese con problemi finanziari drammatici — (ma non sempre, poi, la qualità è sinonimo di maggiore spesa!) — provve-

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1982

donò in genere, per la realizzazione degli immobili necessari per i propri istituti di cultura, ambasciate e scuole, ad utilizzare le migliori forze professionali. Così, le ambasciate americane in Europa rappresentano una piccola storia dell'architettura di quel paese, corredata dalle migliori firme professionali e universitarie. Seguire questo esempio, pur evitando accuratamente di cadere in esasperate lottizzazioni, ritengo sia opportuno per il nostro paese, specie in un periodo in cui il nostro *design* e la nostra architettura fanno premio su tanti altri guai dell'Italia. Invito quindi il ministro a prestare la massima attenzione anche al problema della qualità della progettazione in corso per le nuove sedi (quando non si tratti di ipotesi di natura diversa, come l'acquisizione di edifici monumentali), ed anche a quello della qualità degli arredi, considerato che i mobili italiani hanno un grande mercato internazionale. Gli istituti di cultura italiani all'estero debbono insomma diventare parte di una cultura, che si esprime anche attraverso l'architettura: un invito, quindi, a curare la qualità, per quelle poche cose che si potranno fare con i limitati stanziamenti disposti da questo provvedimento.

In relazione a quanto ho esposto in questo mio intervento, preannuncio la presentazione di un ordine del giorno, tendente ad invitare il Governo « vista l'ampiezza consentita dal secondo comma dell'articolo 3, ad utilizzare tale facoltà solo in caso di comprovata necessità ed urgenza, e sempre che il valore degli immobili da alienare sia proporzionato ai valori stanziati con la presente legge ».

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Achilli; il suo ordine del giorno sarà votato al termine della discussione sugli articoli.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GILBERTO BONALUMI, Relatore. Mi limito a far presente che concordo anch'io con l'esigenza di recepire, attraverso un

emendamento o un ordine del giorno, le osservazioni formulate dall'onorevole Achilli nella prima parte del suo intervento.

RAFFAELE COSTA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Credo di poter dire che le considerazioni svolte dal relatore e dai colleghi intervenuti nel dibattito sono tutte in linea di massima condivisibili, sia per quanto attiene alla impostazione generale del provvedimento, con riferimento alla situazione degli istituti di cultura ed alle scuole italiane all'estero, sia per quanto attiene agli aspetti specifici connessi a questo provvedimento. Non mi pare sia inutile ribadire la valutazione già espressa dal relatore e dai colleghi Conte ed Achilli sulla limitata dimensione dell'investimento che con il disegno di legge in esame si propone: ci rendiamo tutti ben conto che 3,6 miliardi rappresentano una cifra abbastanza modesta. Occorre però far riferimento alle finalità che questo disegno di legge si propone di raggiungere, che sono quelle di consentire l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di stabili destinati ad istituti di cultura o a scuole (quest'ultimo riferimento rappresenta un'innovazione rispetto al provvedimento del 1974, circoscritto agli istituti di cultura: dirò poi brevemente quali sono i motivi di tale innovazione). Se verificiamo le esigenze dei nostri istituti di cultura all'estero, sulla base delle necessità emergenti, riscontriamo però l'esistenza di necessità diverse, quelle cioè di incrementare, potenziare, ma in qualche caso anche ridurre il numero degli istituti di cultura: e probabilmente una revisione anche in questo senso andrà fatta. È certo che 600 milioni l'anno non costituiscono un grosso flusso di investimenti. Il problema è proprio qui. Abbiamo di fronte a noi un lustro nel quale si impegnano investimenti per 600 milioni l'anno. Ora, proprio qualche giorno fa stavo esaminando una proposta di acquisto di uno stabile destinato a sede dell'istituto italo-irakeno di archeologia: per un numero minimo di locali si ipotizzava una spesa di 2,5 miliardi! È vero che i prezzi nell'Iraq sono molto alti,

ma non si tratta poi di livelli molto diversi da quelli di altri Stati dell'oriente, dell'Africa, dell'America settentrionale o addirittura, in certi casi, dell'Europa. Se quindi vorremo procedere all'acquisizione di sedi dignitose, rischieremo di trovarci di fronte alla prospettiva di soddisfare, con i fondi stanziati, le esigenze di uno o due istituti di cultura al massimo. Ciò, anche sulla base di quanto è riportato nella relazione che accompagna il disegno di legge, non credo rappresenti un toccasana per i molti mali degli istituti di cultura.

A proposito di istituti di cultura, vorrei dire che il Governo è perfettamente d'accordo con la necessità di una revisione e di una ristrutturazione di tutta l'impalcatura dei rapporti tra istituti di cultura e scuole italiane all'estero. In questo senso convergo con l'osservazione di parte comunista: evidentemente dovremmo cercare di approfondire il discorso per meglio chiarire quale possa essere la funzione di tali istituti di cultura, che non è soltanto quella di avere uno stretto legame con le scuole o meglio la realtà scolastica italiana, bensì quella di allargare il discorso a quella nuova realtà che la società, soprattutto quella estera, fa emergere in questo momento, rispondendo a queste necessità con interventi per quanto possibile solleciti.

Il Governo ha intenzione, a questo proposito, di arrivare, attraverso le indicazioni che perverranno giorno per giorno da un apposito comitato di lavoro, ad un convegno, che dovrebbe tenersi nel prossimo mese di aprile o di maggio, per verificare quali sono le esigenze e per dar loro una risposta in punto di istituti di cultura.

Per quanto riguarda gli investimenti in proprietà immobiliari, convergo che non è sempre necessario arrivare all'acquisto; in molti casi è giocoforza stipulare contratti di locazione, non avendo le disponibilità necessarie all'acquisto stesso. In altri casi il contratto di locazione risponde a ragioni di opportunità o di convenienza.

MICHELE ACHILLI. È consentita all'amministrazione dello Stato l'acquisizione di immobili attraverso forme di *leasing*? Nei paesi del nord America e dell'Europa questo tipo di contratto è molto diffuso e, allo stesso tempo, conveniente.

RAFFAELE COSTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non credo che il *leasing* possa essere escluso; si possono anzi individuare strumenti giuridici che, anche se non strettamente equivalenti al *leasing*, portino allo stesso risultato. Non credo che ciò sia escluso dalle norme in materia di finanza dello Stato.

Per quanto riguarda le osservazioni relative al secondo comma dell'articolo 3, effettivamente debbo ammettere che in esso vi è una vastissima apertura di credito, se così si può dire, nei confronti dello Stato. Credo perciò che possa essere accolta quella raccomandazione, già sottolineata come opportuna dal relatore, secondo la quale se il valore dell'immobile è notevole, sarà posta in essere una attività di maggiore controllo e di particolari cautele.

Quanto all'osservazione secondo la quale le migliori firme italiane potrebbero concorrere alla costruzione o all'arredamento degli immobili acquisiti, magari a titolo gratuito, vorrei dire che il problema mi sembra impostato in termini assai positivi; tuttavia mi è difficile immaginare come questo auspicio possa concretizzarsi in termini economici.

Vorrei fare un'ultima osservazione: gli istituti di cultura disporranno, per il periodo 1980-1985, di 3.600 milioni. Ebbene gli istituti di cultura italiani (argomento complementare a quello in discorso) dispongono annualmente, sulla base di quattro capitoli di bilancio, di 3.900 milioni, compresi gli assegni al personale. La Commissione, probabilmente, ha già avuto modo di esaminare in altro momento (ad esempio quando ha consultato il competente direttore generale del Ministero degli affari esteri) queste cifre; desidero tuttavia sottolineare l'esiguità di questi stanziamenti: 80 istituti di cultura ita-

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1982

liani, più qualche appendice, che devono vivere con meno di 4 miliardi annui!

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 3.600 milioni da ripartire in ragione di lire 600 milioni per sei anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1980, per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a sedi di Istituti di cultura o di scuole italiane all'estero.

L'onorevole Bonalumi, in conformità al parere espresso dalla Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 1:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 3.600 milioni, da ripartire in sei anni finanziari consecutivi a decorrere dal 1982 per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a sedi di istituto di cultura o di scuole italiane all'estero. Per l'anno finanziario 1982, la quota viene fissata in lire 600 milioni. Le quote relative agli esercizi successivi saranno determinate con la legge finanziaria ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

All'onere di lire 600 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del Fondo speciale di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Bonalumi, sempre in conformità al parere espresso dalla Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 2:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« All'onere di 600 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro dello stesso anno. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

È autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili adibiti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, a sedi di scuole ed istituti di cultura di pertinenza del patrimonio dello Stato e situati all'estero, quando la loro conservazione al detto patrimonio risulti non conveniente o non risponda agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati. Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

La vendita degli immobili ha luogo mediante contratti da stipularsi anche a trattativa privata o licitazione privata, qualunque sia il loro valore.

Qualora sussistano particolari ragioni di convenienza o di utilità, da indicarsi nel decreto di cui al primo comma del presente articolo, i beni immobili disponibili di pertinenza dello Stato potranno essere ceduti alla pari ovvero con conguaglio a favore o a carico dell'Erario in

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1982

permuta di altri immobili qualunque sia il loro valore.

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 7, primo comma, 9, terzo comma, 10, secondo comma, della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, per i contratti di vendita di cui al secondo comma del presente articolo si applica il disposto dell'articolo 10, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

Se la legge locale vieta il trasferimento di beni immobili, gli immobili di cui ai precedenti commi possono formare oggetto di negozi consentiti dalla stessa legge locale che permettano di perseguire indirettamente gli scopi della vendita o della permuta.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole: « per i contratti di vendita di cui al secondo comma del presente articolo », con le seguenti: « per i contratti di acquisto, costruzione, vendita e permuta di cui alla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

I ricavi derivanti dalla vendita ed i conguagli attivi delle permuta di cui al precedente articolo 3 affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, con decreti del Ministro del tesoro saranno effettuate assegnazioni di fondi nello stato di previsione

della spesa del Ministero degli affari esteri, in aggiunta a quelle autorizzate dalla presente legge, nel limite massimo di lire due miliardi. Tali fondi saranno impiegati per la ricostruzione e l'acquisto di stabili da destinare a sedi di scuola e di Istituti di cultura, in luogo di quelli venduti o permutati, ovvero in relazione a comprovate esigenze che si dovessero manifestare tra il 1980 ed il 1985 oltre a quelle a cui si farà fronte con la spesa indicata nell'articolo 1 della presente legge e, unitamente, ai fondi di cui al detto articolo 1, per provvedere al pagamento dei conguagli passivi delle permuta di cui al precedente articolo 3.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: « stato di previsione », sopprimere le altre: « della spesa »; sostituire la parola: « ricostruzione » con l'altra: « costruzione ».

MICHELE ACHILLI. Lasciatevi entrambe le possibilità!

RAFFAELE COSTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La parola « ricostruzione » ricorre già in un altro articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 5.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro della pubblica istruzione, presenterà al Parlamento

una relazione contenente il primo programma di massima degli interventi. Dei programmi successivi si darà annualmente notizia nella relazione allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

(È approvato).

L'onorevole Achilli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione esteri,

nell'approvare il disegno di legge n. 1350,

invita il Governo,

vista l'ampiezza consentita dal secondo comma dell'articolo 3, ad utilizzare tale facoltà solo in caso di comprovata necessità ed urgenza e sempre che il valore degli immobili da alienare sia proporzionato ai valori stanziati con la presente legge » (0/1350/1/3).

RAFFAELE COSTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Lo accetto, signor presidente.

MICHELE ACHILLI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ANTONIO CONTE. Annuncio l'astensione del gruppo comunista dalla votazione sull'insieme del provvedimento, soprattutto dopo l'accettazione dell'emendamento proposto dal Governo al quarto comma dell'articolo 3, emendamento che, invece di limitare le deroghe cui ci siamo riferiti, le estende. Pur essendo d'accordo, dunque, sull'urgenza degli stanziamenti previsti, il gruppo comunista si astiene, non condividendo questo aspetto del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta. Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, riguardante il conferimento del grado di consigliere di Ambasciata (2829).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, riguardante il conferimento del grado di consigliere di ambasciata ».

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha facoltà di svolgere la relazione.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Nella progressione di carriera dei funzionari diplomatici italiani, il conseguimento del grado di consigliere di Ambasciata riveste un particolare significato, in quanto comporta l'esercizio di nuove delicate funzioni. È pertanto evidente l'interesse da parte dell'amministrazione degli esteri a fare in modo che possano accedere a detta carriera gli elementi effettivamente più preparati e che diano garanzie di assolvere nel modo più soddisfacente gli importanti incarichi cui sono chiamati. È una premessa di ordine generale che cerca di dimostrare, attraverso sintetiche valutazioni, come il provvedimento in esame si richiami ad esclusive esigenze di funzionalità e di necessaria revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che costituisce un punto di riferimento in questa materia tra i più organici nella storia del Ministero degli esteri, dal dopoguerra ad oggi.

L'attuale normativa pone condizioni molto severe, con riferimento al tipo di problematica che ho detto, in quanto prevede che per l'individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra si procede, per i nove decimi dei posti disponibili, mediante la cosiddetta « promozione a scelta », cioè in base ad una valutazione sintetica, senza riferimento alcuno a quanto avviene in altre amministrazioni, che utilizzano il filtro discuti-

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1982

bile — e comunque opinabile — dei meri coefficienti numerici. È un elemento obiettivo che permette di valutare appieno una serie di elementi, in un momento di passaggio — non solo quantitativo ma anche qualitativo — della struttura del personale dell'amministrazione degli esteri e della manovra di utilizzo di quest'ultimo. Mentre in passato, per altro, il rapporto tra il numero dei posti disponibili e quello dei soggetti scrutinabili era sostanzialmente ampio, in questi ultimi anni lo scarto tra i primi ed i secondi è andato via via diminuendo al punto tale che il numero dei posti coincide oggi praticamente con quello dei candidati ed è talvolta anche superiore.

Di qui il provvedimento in esame e la proposta modifica dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, attraverso la riduzione da 5 a 3 anni del periodo minimo di permanenza nel grado di consigliere di legazione dei soggetti scrutinabili, nell'intento di riprodurre il rapporto originariamente esistente tra coloro che possono accedere alla verifica in questione ed i posti effettivamente disponibili, e di rendere, dunque, nuovamente selettiva, in termini qualitativi, la promozione cui si fa riferimento.

Ripeto, senza questo tipo di correzione della norma in vigore, con riferimento ai concorsi relativi agli anni 1964, 1965, 1966, i cui partecipanti possono oggi accedere al grado di consigliere di Ambasciata, i posti disponibili si identificherebbero in pratica con i candidati, il che non permetterebbe la necessaria accurata selezione, cui pure il decreto del Presidente della Repubblica, n. 18, si ispirava.

Desidero infine precisare che il provvedimento al nostro esame non comporta alcun onere finanziario diretto, come si può desumere dall'assenza di indicazioni di spesa nell'articolato.

Come ho avuto modo di rilevare in altra sede, ho talune perplessità ed alcuni dubbi sul disegno di legge, di cui pure condivido la scelta di fondo. Per coerenza con quanto ho finora affermato e per rendere ancor più trasparente l'obiettivo

cui il provvedimento tende, ritengo necessaria una modifica all'articolo 4, di carattere sostanziale, in modo che l'innovazione introdotta non abbia più natura transitoria, non sia più limitata ai concorsi di questi due anni, in relazione ai quali l'amministrazione si troverebbe altrimenti costretta a promuovere necessariamente tutti i candidati, senza poter operare alcuna valutazione di merito, ma abbia carattere stabile e definitivo. Con la modifica proposta all'articolo 4, l'intero provvedimento verrebbe ad acquisire carattere definitivo ed in questo modo si supererebbe qualsiasi obiezione che, senza tale modifica, avrebbe potuto avere più di qualche motivo di fondamento.

PRESIDENTE. Ricordo che il disegno di legge in esame è stato trasmesso, per il parere, alle Commissioni I e V. Quest'ultima ha già espresso il suo parere, mentre la Commissione affari costituzionali non lo ha ancora fatto: nelle vie brevi ho saputo che erano state avanzate critiche, tra cui proprio quella secondo cui i destinatari del provvedimento sarebbero stati soltanto i già « nati », laddove una legge dovrebbe prevedere tra i soggetti destinatari anche i « nascituri ». In sostanza sono state espresse perplessità sull'opportunità di riservare trattamenti diversi per fattispecie analoghe, in relazione ad un aspetto così delicato come quello della progressione di carriera nella pubblica amministrazione. La mia è comunque soltanto una spiegazione da cronista; non entro infatti nel merito del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PIER GIORGIO BOTTARELLI. La legislazione relativa al personale dell'amministrazione costituisce sempre materia delicata indipendentemente dal fatto che comporti o meno spesa. Qualsiasi innovazione legislativa ha sempre incidenze e riflessi sulla situazione complessiva e quindi richiede approfondita ed attenta riflessione, sia per quello che concerne gli

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1982

aspetti connessi alla funzionalità ed alla efficienza degli uffici, sia per quello che concerne l'equità di trattamento del personale stesso. Nel caso specifico ci troviamo in presenza di un disegno di legge — il relatore non lo ha ricordato, ma io vorrei rammentarlo ai colleghi — che ha subito un *iter* estremamente travagliato e tortuoso. Presentato dapprima al Senato, bocciato in quella sede, ripresentato alla Camera, sottoposto al giudizio della Commissione affari costituzionali, concorde il Governo sulla necessità di opportune modifiche, giunge ora all'esame di questa Commissione senza che ancora la Commissione affari costituzionali abbia concluso il dibattito per il parere di sua competenza. Ora, proprio perché l'argomento è all'esame della Commissione affari costituzionali ed il sottosegretario Costa ha assunto un impegno preciso in quella sede (ma il rappresentante del Governo potrà ora confermarci quanto ho detto), in vista dell'opportunità di predisporre una modifica al testo considerato, ritengo che sia opportuno attendere che quella Commissione abbia concluso il suo esame ed espresso il suo parere, prima che, secondo la normale procedura, questa Commissione passi all'esercizio delle sue competenze al riguardo.

Se attenderemo che la Commissione affari costituzionali esprima il suo parere e le sue osservazioni, avremo poi modo di esprimere un più meditato giudizio sul provvedimento, modificato eventualmente da quella Commissione, ma anche di allargare il discorso sulle tematiche, complesse e molto importanti, della diplomazia e del dicastero degli affari esteri, con riferimento alle problematiche della politica estera, come attualmente si presentano per il nostro paese. Credo che questa debba essere la procedura da seguire ed in questo senso vorrei invitare il presidente ed il rappresentante del Governo a consentire che la Commissione affari costituzionali concluda sollecitamente il suo lavoro, sulla base delle proposte presentate, per poi riprendere in questa sede la discussione del provvedimento con il più ampio taglio che ho indicato.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire che, se intendiamo recepire l'emendamento prospettato dal relatore, per sottoporlo al giudizio della Commissione affari costituzionali, non possiamo limitarci a prendere atto della sua presentazione: se vogliamo dare questo suggerimento, di natura perequativa, alla Commissione affari costituzionali, perché quest'ultima possa valutarlo nel modo appropriato, dobbiamo in qualche modo recepire l'emendamento prospettato all'articolo 4. A questo punto, sospendendo la discussione, potremo inviare la proposta a quella Commissione, attendendone poi il giudizio.

PIER GIORGIO BOTTARELLI. Anziché pronunciarsi sullo specifico emendamento, credo dovremmo piuttosto prospettare alla Commissione affari costituzionali un orientamento in tal senso.

PRESIDENTE. Debbo per onestà fare una precisazione. Se vogliamo che la Commissione affari costituzionali si pronunzi sull'emendamento prospettato, dobbiamo in qualche modo adottarlo. Deve cioè trattarsi dell'emendamento che la Commissione affari esteri, e non semplicemente il relatore, sottopone al giudizio della Commissione affari costituzionali. Ciò però presuppone che da parte nostra si dia in certo modo coerentemente per acquisita la positiva valutazione sul provvedimento. Se infatti, per ipotesi, dopo aver accolto l'emendamento, averlo inviato alla Commissione affari costituzionali, averne ricevuto il parere favorevole, in sede di deliberazione sul complesso del provvedimento noi esprimessimo un giudizio contrario, avremmo dato luogo ad una procedura abbastanza atipica.

FRANCESCO CATTANEI. Concordo, signor presidente, con la sua proposta metodologica e dichiaro che le argomentazioni svolte dal relatore Bonalumi sono tali da indurmi a votare a favore del provvedimento. Vorrei però cogliere l'occasione di questa nuova iniziativa legislativa, che in qualche modo si riferisce al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1982

1967, nei confronti del quale con stillicidio bimestrale o trimestrale si interviene con provvedimenti o proposte di modifica, aggiornamento, adeguamento e realtà nuove che nel frattempo vengono evidenziandosi, e ricordando che da anni è stata istituita in sede ministeriale una commissione per la revisione di quel decreto, per chiedere se sia nelle intenzioni del Governo pervenire rapidamente ad una organica proposta di revisione dell'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, con le opportune modifiche al decreto n. 18 richiamato, ovvero se non vi sia questa intenzione: questo per avere una chiara prospettiva, per poter decidere se continuare ad approvare le modifiche bimestrali o trimestrali al decreto n. 18 o porre mano ad una iniziativa parlamentare di modifica organica. Credo però che ciò che la Commissione, e per essa il Parlamento, non possa fare è mantenere in piedi un monumento come il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che pure a suo tempo si era dimostrato efficace ed opportuno strumento ed aveva fornito positivi risultati, ma che è stato poi così ripetutamente scalfito da ridursi ad uno scheletro, senza anima né corpo, ad opera di una serie di provvedimenti parziali che impediscono di tenere nella dovuta considerazione l'ordinamento globale del Ministero degli affari esteri. Credo che questo sia il problema di fondo.

GIANCARLA CODRIGNANI. Vorrei aggiungere, a ciò che diceva il collega Cattanei, che tutti gli aspetti connessi alla dirigenza dello Stato debbono essere posti in un ambito di riforma che non consenta interventi modificativi scorporati da riferimento alla globalità del problema del pubblico impiego. Non è ammissibile che riforme non certo prive di incidenza, come questa, che in fondo costituisce un riferimento su cui si dovrebbero modellare professionalità parallele, siano decise senza valutare le connessioni con tutto il quadro della dirigenza del pubblico impiego. Credo quindi che non si possa intervenire prescindendo dal collegamento con le necessarie riforme nel settore del pubblico

impiego, in generale, e della dirigenza statale, in particolare.

RAFFAELE COSTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non vorrei impegnare il Governo con dichiarazioni affrettate sulla modifica della legge n. 18.

FRANCESCO CATTANEI. Affrettate non lo sarebbero!

RAFFAELE COSTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Affrettate da parte mia! So comunque che alcune modifiche sono intervenute ed altre sono allo studio.

Vorrei ora soffermarmi un momento su questa cosiddetta leggina, in quanto essa ha diviso non poco anche gli ambienti dello stesso Ministero. Ora, grazie alla modifica proposta dal relatore (che se è stata formulata oggi, è stata discussa molto in passato), ritengo che gran parte dei motivi che avevano provocato « scandalo » siano automaticamente venuti a cadere, perché l'amministrazione ha dimostrato non soltanto che con i tre concorsi si intendeva supplire ad una carenza di personale promuovibile secondo il merito (requisito essenziale per la promozione), ma anche che questa necessità potrà manifestarsi in seguito. In ogni caso la permanenza nel grado di consigliere di legazione per 5 anni non è più necessaria ai fini di una valutazione globale della carriera.

Pur ritenendo molto giuste le osservazioni di parte comunista, non mi sembra che questa modificazione di carriera possa essere gonfiata fino al punto di farle assumere l'aspetto di uno stravolgimento del decreto del Presidente della Repubblica n. 18. Si tratta infatti di una modifica funzionale che consente soprattutto di arrivare a scelte fondate sulle capacità e sul merito del candidato.

FRANCESCO CATTANEI. Sono d'accordo con quanto lei dice; volevo soltanto cogliere questa occasione per riproporre il problema.

PRESIDENTE. A questo punto mi sembra che le idee siano abbastanza chiare. Per altro, già il direttore generale del personale mi aveva detto che l'*animus* del Ministero era stato quello di limitarsi ad un certo periodo proprio per non mostrare di scontare una riforma di carattere generale.

Dobbiamo ora scegliere tra due strade, anzi tre: possiamo accettare la proposta del relatore e chiedere alla Commissione affari costituzionali di riconsiderare l'articolo 4 nella nuova formulazione; possiamo attendere una riforma di carattere più generale (ma nessuno ha formalizzato una richiesta del genere); possiamo operare un rinvio puro e semplice (ma questa non mi sembra una soluzione, dovendo noi dare delle linee di indirizzo all'amministrazione). Non dimentichiamo, poi, che il disegno di legge in questione è stato presentato il 17 settembre 1981: non si tratta dei tempi biblici di altri provvedimenti, tuttavia da allora sono passati dei mesi!

PINO ROMUALDI. Non mi rendo perfettamente conto perché, una volta recepito il nuovo articolo 4, ci si debba sentire obbligati, indipendentemente da quello che sarà il parere della Commissione affari costituzionali, nel successivo *iter*. La motivazione con cui sarà espresso tale parere potrà essere tale da permetterci un nuovo esame ed un nuovo giudizio.

PRESIDENTE. Mi spiego meglio: se la Commissione affari costituzionali esprimerà parere favorevole al testo che le invieremo, mi sembra difficile dire che noi non siamo favorevoli agli articoli 1, 2 e 3.

PIERGIORGIO BOTTARELLI. Per quanto riguarda il nostro gruppo, ci rimettiamo al giudizio che su questo emendamento verrà espresso dai colleghi della Commissione affari costituzionali. È evidente che quando tale parere sarà stato espresso, non torneremo più sulla tematica in discussione, proponendoci semmai di allargare il discorso.

Ci asterremo perciò nella votazione della proposta del relatore.

PINO ROMUALDI. Per le stesse ragioni espresse dal collega Bottarelli, anche il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà in tale votazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di inviare l'emendamento preannunciato dal relatore alla Commissione affari costituzionali, affinché si pronunci su di esso.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge Aniasi ed altri: Concessione di un contributo annuale al Servizio sociale internazionale - Sezione italiana - con sede in Roma (712).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Aniasi ed altri: « Concessione di un contributo annuale al Servizio sociale internazionale - Sezione italiana - con sede in Roma ».

Il relatore, onorevole Belussi, ha facoltà di svolgere la relazione.

ERNESTA BELUSSI, Relatore. Ricordo ai colleghi che nel corso della discussione di tale proposta di legge, in sede referente, erano state espresse diverse perplessità sul contributo annuo di 250 milioni in essa previsto, a favore del Servizio sociale internazionale. Conseguentemente, ero stata incaricata di esperire i necessari tentativi per raggiungere un accordo capace di sanare la situazione pregressa. Richiamo all'attenzione dei colleghi che la sezione italiana del Servizio in questione opera dal 1979 in assenza di contributi e che si palesava necessario, anche con riferimento agli stipendi da pagare al personale, trovare una sanatoria.

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1982

Nei contatti avuti in questi mesi, si è riusciti a raggiungere un punto di incontro che mi pare possa essere accettato e che propongo. Si autorizzerebbe la concessione di un contributo straordinario di 450 milioni di lire al Servizio sociale in questione, da corrisondersi in tre rate annuali di pari ammontare, per sanare il triennio dal 1979 al 1981 e, per quanto concerne la futura attività di tale organizzazione, di volta in volta i programmi dovrebbero essere approvati e quindi finanziati. Non è, dunque, un contributo annuo quello che si propone, ma una sanatoria per il passato triennio.

Il nuovo testo che dovrebbe consentire di superare le perplessità cui ho accennato è il seguente:

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 450 milioni da corrisondersi in tre rate annuali di pari ammontare, a favore del Servizio sociale internazionale - Sezione italiana - con sede in Roma, eretto in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 316.

ART. 2.

Il Servizio sociale internazionale - Sezione italiana - può svolgere attività o servizi attinenti alle proprie finalità istituzionali per conto dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, da regularsi mediante convenzioni che disciplineranno anche i relativi controlli.

Lo schema tipo di convenzione è approvato con decreto del ministero competente.

ART. 3.

All'onere di 150 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, negli anni finanziari 1981 e 1982 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ritengo si tratti di una ragionevole soluzione che tiene conto delle esigenze di sanatoria cui eravamo stati richiamati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Desidero precisare che, in conformità al nostro regolamento, ove la Commissione adottasse il nuovo testo proposto, dovremmo sottoporre lo stesso, per il parere d'obbligo, alla Commissione bilancio. Ricordo anche che la Commissione bilancio si è già espressa in senso negativo sulla formulazione originaria.

CECILIA CHIOVINI. Preciso che il nostro gruppo concorda con le considerazioni della collega Belussi in ordine all'esigenza di una sanatoria di una situazione pregressa, sulla quale occorre in qualche modo intervenire. Concordiamo altresì sulle modalità di erogazione della somma stanziata. Ricordo, però, che, nel corso della discussione in seno al Comitato ristretto che fu nominato all'indomani dell'iniziale esame della proposta di legge, si è più volte fatto riferimento alla esigenza che per il futuro si andasse ad un'analisi dei rapporti tra enti del genere di quello del quale ci occupiamo e Ministeri competenti, essendo nel frattempo intervenuto lo scioglimento della Croce rossa italiana e la sua ristrutturazione. Intendo dire che il Servizio sociale internazionale è una emanazione della Croce rossa per cui non è possibile non tenere conto, per il futuro, delle decisioni intervenute.

Sono considerazioni che mi pare debbano valere nel momento in cui andiamo ad erogare, all'ente in questione, un contributo finanziario, dal momento che riteniamo che il Servizio sociale internazionale vada potenziato nelle forme dovute, anche in riferimento alla nuova situazione che si è andata determinando in questo settore.

ALFREDO DE POI. Faccio mia l'osservazione della collega Chiovini, poiché ritengo che vi siano taluni aspetti della situazione che occorra prendere in considerazione nell'approvare il nuovo testo proposto dalla collega Belussi. Innanzitutto vi è il collegamento che il Servizio sociale internazionale aveva con la Croce rossa italiana e quindi l'ambito nel quale dobbiamo vedere il Servizio stesso, dopo lo avvenuto scioglimento della Croce rossa, con riferimento agli anni futuri. In secondo luogo, se è vero che il provvedimento in esame costituisce la sanatoria di una situazione pregressa, non mi pare si possa non tenere conto dell'attività che il servizio in questione ha svolto negli anni presi in considerazione. Infine, ritengo si debba porre attenzione non solo al tipo di contributo da elargire in futuro a detto Servizio, ma anche ad un argomento che abbiamo più volte sollevato e che ci auguriamo possa rapidamente trovare risposta in sede di discussione del provvedimento governativo concernente gli enti finanziati dal Ministero degli affari esteri.

Credo che i tempi siano davvero maturi, trattandosi ormai — secondo una espressione del presidente Andreotti particolarmente idonea — di tempi biblici, perché il provvedimento in questione, nell'ambito del quale rientra il futuro del Servizio sociale internazionale ed il suo finanziamento, venga preso in considerazione. Lo stato di disagio che è stato avvertito non concerneva unicamente l'esigenza di sanare la situazione pregressa del Servizio sociale internazionale, ma la realtà di tutti gli altri enti. Ripeto, dunque, di ritenere urgente che si prenda in considerazione il disegno di legge cui mi sono riferito, con tutti i limiti dello stesso, anche perché ci troviamo di fronte alla assoluta esigenza, per il 1982, di rendere funzionanti gli enti in questione sulla base di una certa regolamentazione che noi stessi avevamo suggerito.

Nel dare dunque il mio personale parere favorevole alla proposta formulata dalla collega Belussi, vorrei sollecitare lo inserimento all'ordine del giorno, quanto

più possibile rapido, del provvedimento che concerne il Servizio sociale internazionale e gli altri enti finanziati dal Ministero degli affari esteri.

CECILIA CHIOVINI. Facendo riferimento al consenso espresso dal collega De Poi, in relazione a quanto avevo prima detto, intendo precisare che non sono d'accordo con la seconda parte delle considerazioni del collega stesso. Non era quello infatti il senso delle mie valutazioni. Pur senza ora entrare in valutazioni più pertinenti al dibattito di merito che dovremo successivamente affrontare, vorrei chiarire che a mio parere questo ente rappresenta una figura dotata di una sua precisa caratterizzazione e quindi diversa da quella degli altri enti operanti nel campo della cultura. Si tratta di un ente che svolge esclusivamente un servizio sociale, che collabora con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite; qualcosa di diverso, insomma, dai vari istituti di studio.

ALFREDO DE POI. Vorrei tranquillizzare la collega Chiovini: le mie ultime argomentazioni tendevano solo a cogliere la occasione per fare alcune valutazioni.

CECILIA CHIOVINI. Mi sembra comunque che l'occasione non fosse del tutto pertinente!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il Governo ad esprimere il suo parere sul nuovo testo illustrato dal relatore.

RAFFAELE COSTA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con le proposte della collega Belussi.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione, in linea di principio, i seguenti emendamenti al testo della proposta di legge n. 712, presentati dal relatore e sui

VIII LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1982

quali il Governo ha espresso parere favorevole:

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 150 milioni, per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983, a favore del Servizio sociale internazionale - Sezione italiana, con sede in Roma.

(È approvato).

ART. 2.

Alla concessione del contributo di cui al precedente articolo provvede il Ministero degli affari esteri previa presentazione del bilancio consuntivo dell'Ente, deliberato in conformità delle norme statutarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 3.

All'onere di 150 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, negli anni finanziari 1981 e 1982 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Mi riservo di inviare alla Commissione bilancio questi emendamenti, che costituiscono il nuovo testo del provvedimento elaborato dal gruppo di lavoro appositamente costituito, per il parere di compe-

tenza di quella Commissione. Rinvio quindi ad altra seduta il seguito del dibattito.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico ora la votazione finale a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 1350, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero » (1350):

Presenti	27
Votanti	20
Astenuti	7
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Andreotti, Belussi, Bonalumi, Cattanei, Cossiga, De Poi, Forlani, Foschi, Galli Luigi, Giuliano, Labriola, Lombardi, Malfatti, Piccoli, Pisoni, Romualdi, Salvi, Sedati, Speranza.

Si sono astenuti:

Bottarelli, Chiovini, Codrignani, Conte Antonio, Giadresco, Pasquini, Spataro.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA